

SERVIZIO FISCALE

CIRCOLARE N. 88 – DEL 30.06.2020

PROROGA DEI VERSAMENTI AL 20 LUGLIO PER I SOGGETTI ISA

Con comunicato n. 147 dell'Ufficio Stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 giugno 2020, è stato annunciato l'emanazione di un prossimo DPCM con cui verrà prorogata la scadenza del termine di versamento del 30 giugno al 20 luglio per tutti i soggetti interessati dagli ISA.

Questo il testo del comunicato stampa:

In arrivo la proroga dei termini dei versamenti di giugno per i contribuenti ISA e i forfetari

Per tener conto dell'impatto dell'emergenza COVID-19 sull'operatività dei contribuenti di minori dimensioni e, conseguentemente, sull'operatività dei loro intermediari, è in corso di emanazione il DPCM che proroga il termine di versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA, per i contribuenti interessati dall'applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario.

Il termine di versamento in scadenza il 30 giugno sarà prorogato al 20 luglio, senza corresponsione di interessi.

In pratica sulla base di questo comunicato (ad oggi non ancora confermato da un D.P.C.M.), vengono ridefinite le scadenze di versamento delle imposte (saldo 2019 e primo acconto 2020) che però non valgono per tutti, ma soltanto per i contribuenti di minori dimensioni.

In particolare si tratta di tutti quei contribuenti interessati dagli **Indici Sintetici di Affidabilità** (ISA) compresi quelli aderenti al regime forfetario.

In attesa di maggiori precisazioni del D.p.c.m, si ritiene che dovrebbero essere interessati allo slittamento tutti quei soggetti che:

- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all'9-bis del DL 50/2017;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro).



Come espressamente indicato nel comunicato stampa, la proroga riguarda anche i contribuenti che applicano il **regime forfetario** (art. 1 co. 54 ss. della L. 190/2014).

Conformemente a quanto era stato chiarito lo scorso anno dalla ris. Agenzia delle Entrate 28.6.2019 n. 64, la proroga dovrebbe riguardare anche i contribuenti che applicano anche altri regimi agevolati, come ad esempio il regime di vantaggio quali ad esempio i c.d. "contribuenti minimi", sempre che esercitino una attività con indice Isa approvato.

Sulla base dello slittamento annunciato, il nuovo calendario per i versamenti può essere così sintetizzato:

Soggetti che non rientrano nella proroga

Per i soggetti che non possono rientrare nella proroga dei versamenti, rimangono quindi fermi i termini ordinari:

- del 30/6/2020, senza la maggiorazione dello 0,4%;
- ovvero del 30/7/2020, con la maggiorazione dello 0,4%.

Soggetti che rientrano nella proroga

I termini ordinari diventano i seguenti:

- 20/7/2020, senza la maggiorazione dello 0,4%;
- ovvero 20/8/2020, con la maggiorazione dello 0,4%.

Soggetti IRES con termini di versamento successivi al 30.6.2020

La proroga in esame non riguarda comunque i soggetti IRES che hanno termini ordinari di versamento successivi al 30.6.2020 in conseguenza:

- della data di approvazione del bilancio o rendiconto (es. società di capitali "solari" che approvano il bilancio 2019 entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, anche per effetto dell'apposita previsione introdotta dall'art. 106 del DL 17.3.2020 n. 18, c.d. "Cura Italia")
- della data di chiusura del periodo d'imposta non coincidente con il 31/12/2019 e quindi con l'anno solare (es. società di capitali con esercizio 1.7.2019 - 30.6.2020).

Versamenti che rientrano nella proroga

Il comunicato stampa indica che la proroga dal 30.6.2020 al 20.7.2020 si applica al termine di versamento:

- del saldo 2019 e del primo acconto 2020 "ai fini delle imposte sui redditi";
- del saldo 2019 dell'IVA.

Seppure manchino conferme ufficiali, si ritiene che lo slittamento del termine valga anche per altre imposte la cui scadenza è identificata con i termini dell'IRPEF e dell'IRES, quali:

- addizionali IRPEF/IRES;



- imposte sostitutive (es. contribuenti forfettari e minimi, cedolare secca sulle locazioni);
- imposte patrimoniali dovute da parte delle persone fisiche residenti che possiedono immobili e/o attività finanziarie all'estero (IVIE e/o IVAFE);
- contributi INPS di artigiani, commercianti e professionisti;
- diritto annuale alle Camere di commercio.

Versamenti IRAP

La proroga non sembra comunque applicabile ai versamenti IRAP, qualora non si possa beneficiare dell'esclusione dal versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 disposta dall'art. 24 del DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. "Rilancio").

IL DIRETTORE
Rag. Giuseppe Battistello

